



CITTA' DI ORBASSANO

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE

Concessione del Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità , calamità, interventi manutentivi ed avaria.

Allegato a Delibera di Giunta Comunale n° 212 del 13/10/2016

ART.1
PARTI CONTRAENTI , AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA'

1. Il presente capitolato definisce le regole cui devono attenersi le parti interessate: la Città di Orbassano e la ditta di soccorso stradale affidataria del servizio di cui al successivo art. 2.
2. Gli interventi attivati dal Corpo di Polizia Locale per l'espletamento dei compiti d'istituto, si svolgono di norma sul territorio comunale della Città di Orbassano e, in caso di flagranza, o missione fuori sede, anche fuori di esso.
3. Gli interventi possono essere attivati da dipendenti e Amministratori del Comune di Orbassano che per espletamento di compiti d'istituto, hanno in uso mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione sul territorio comunale o anche fuori di esso perché in missione comandata
4. Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia del cittadino interessato e, con l'individuazione formale della ditta affidataria, a fornire al Corpo un riferimento operativo che implichi per la ditta l'obbligo della prestazione su richiesta e per il Corpo di Polizia Locale l'obbligo di avvalersi della ditta affidataria.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione affida in concessione ai sensi dell'art. 159 comma 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., le tipologie di servizi, in sintesi, di seguito elencate:

A. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli:

1. **in fermata o sosta irregolare**, in violazione alle norme sulla circolazione stradale, per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo a norma degli articoli 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m.i. e degli articoli 354 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
2. **in sosta regolare**, con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari, quando ciò si rende necessario per interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
3. **in sosta anche regolare** che, per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc..., costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
4. **di provenienza furtiva**;

B. rimozione, trasporto e custodia e/o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 04 settembre 1998, si trovano **in sosta regolare** quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili, per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e con la loro presenza i veicoli impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;

C. rimozione dei veicoli coinvolti in sinistro stradale rilevato dal Comando di Polizia Locale di Orbassano qualora l'utente non sia in grado di procedere prontamente al recupero dello stesso anche a mezzo terzi. In tal caso l'intervento del personale del Corpo è limitato esclusivamente a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato;

D. rimozione dei veicoli in sosta che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 159, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati **abbandonati** su strade e aree pubbliche;

E. rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, nelle ipotesi in cui ciò sia necessario a norma degli articoli 213 e seguenti del Codice. In tal caso l'intervento del personale del Corpo è limitato esclusivamente a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale con spese e oneri anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro con diritto di rivalsa sul trasgressore ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

F. soccorso dei veicoli dell'amministrazione comunale e loro **trasporto** presso la sede ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione, anche fuori del territorio comunale di Orbassano, quando autorizzati in missione esterna;

G. spostamento tecnico dei veicoli dei servizi di polizia, anche privata, ambulanze, Vigili del Fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide, se munite di apposito contrassegno.

Il Corpo di Polizia Locale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, anche nei casi in cui gli interventi sopra elencati siano posti a carico dell'Erario in quanto, in mancanza di una specifica regolamentazione, lo stesso è chiamato comunque ad intervenire. In tal caso il Comando di Polizia Locale ne darà comunicazione all'autorità competente per la liquidazione e il pagamento delle spese sostenute.

ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Tenuto conto del valore del servizio negli anni pregressi, il valore presunto del servizio riferito all'intera durata del biennio è stimato in Euro 28.320,00 IVA esclusa così suddivisi:

Per i servizi indicati all'art. 2 lettera B), F), G) con spesa a carico o anticipate dall'Amministrazione Comunale il valore presunto è di € 15.760,00 IVA esclusa.

Per i servizi indicati all'art. 2 lettera A), C), D), E) con spesa a carico di soggetti terzi il valore presunto è di € 11.520,00 IVA esclusa.

ART. 4 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

1. La ditta affidataria del servizio di cui al presente capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente capitolato.
2. L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571 dal D.L.vo 5.2.1997 n. 22 dal D.M. 22.10.1999, n. 460, dal D.lgs. 24.06.2003, n. 209, dal D.lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. dal D.lgs 152/06 e da ogni altra norma applicabile.

ART. 5 RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Per la scelta del contraente cui affidare il servizio sarà esperita una ricerca di mercato. A tal fine le ditte offerenti dovranno presentare il proprio preventivo al ribasso, sul tariffario massimo per gli interventi di rimozione veicoli previsto all'art. 14 del presente capitolato.

ART. 6
REQUISITI DELLA DITTA.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO.
LUOGO DI DEPOSITO.

1. Il servizio oggetto del presente capitolato può essere affidato unicamente a ditte, svolgenti l'attività di autosoccorso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art.12 e 354 del suddetto Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:
 - a) Essere dotati di apparecchio mobile di comunicazione collegato con la propria sede, idoneo a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo di Polizia Locale per richieste di interventi;
 - b) Riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta;
 - c) Essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
 - d) Essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o altro idoneo, nonché d'idonea attrezzatura per effettuare una prima pulizia del manto stradale quando ciò si renda necessario, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;
 - e) Essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso d'interventi in ore serali o notturne.
3. La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree coperte ed eventuali all'aperto, ubicati ad una distanza non superiore a 5 km dal centro di Orbassano convenzionalmente identificato nella sede del palazzo Comunale in Piazza Umberto n. 1, le quali dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, di proprietà o in locazione alla ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio.
4. La ditta affidataria dovrà essere inserita nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia veicoli sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

ART. 7
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le ditte offerenti dovranno presentare unitamente al preventivo, pena l'esclusione, tutta la documentazione richiesta ed allegare alla propria istanza, le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:
 - a) L'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dalla quale risulti che la ditta svolge attività di autosoccorso;
 - b) Disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero minimo

indicato al successivo art. 10, citando modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di identificazione e di omologazione, nonché il titolo di possesso ai sensi del seguente punto f);

- c) Che i locali e l'area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi sono conformi alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e sono ubicati in un raggio non superiore a 5 km dal centro della Città di Orbassano, convenzionalmente identificato con Piazza Umberto I;
 - d) Il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 354 del predetto Regolamento;
 - e) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L. 163/2006;
 - f) Che i servizi saranno effettuati esclusivamente a mezzo di veicoli conformi ai requisiti indicati nel presente capitolato, di proprietà della ditta concorrente o in locazione finanziaria alla stessa (leasing);
 - g) che non sussistano, a carico del concorrente, le cause ostative previste dal D.Lgs 159/2001;
 - h) di aver preso conoscenza dei servizi, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia;
 - i) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
 - j) di aver preso conoscenza del fatto che per i servizi con spese a carico dell'Erario, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale o dai singoli interessati e che in tal caso, ai fini della spesa, dovrà avvalersi della procedura all'uopo indicata dall'Autorità competente a pagare per conto dell'Erario;
 - k) l'inserimento nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).
2. Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla ditta affidataria del servizio per propria errata interpretazione dei servizi a eseguire.
 3. I preventivi pervenuti redatti in modo imperfetto, incompleto, con alternative o comunque condizionati, saranno considerati nulli e come non presentati.
 4. Il servizio sarà affidato anche in presenza di un solo preventivo di spesa pervenuto e regolare. In questo caso l'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non affidare il servizio e di procedere ad una nuova ricerca di mercato nei modi che riterrà opportuni.

ART. 8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà praticato in percentuale il ribasso più favorevole sul tariffario di cui all'articolo 14.
2. In caso di parità dei ribassi proposti il servizio, oggetto del presente capitolato, sarà affidato mediante sorteggio.
3. L'affidamento sarà notificato alla ditta interessata con lettera raccomandata e costituirà impegno a tutti gli effetti dal momento in cui esso verrà comunicato.

ART. 9 DURATA, INIZIO E TERMINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio se disposta prima o nelle more della stipula del contratto.
2. Alla scadenza del biennio, la ditta affidataria si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente capitolato, in regime di prorogatio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario o fino alla consegna anticipata del servizio laddove ammessa e comunque fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto originario.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali il recesso senza indennizzo ex art. 1373 Codice Civile.
4. In corso di validità dell'affidamento, con preavviso di 6 mesi, le parti possono dare reciproca disdetta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La disdetta deve essere idoneamente motivata ed indirizzata alla sede legale della ditta affidataria e, per la Città di Orbassano, all'indirizzo di Piazza Umberto I° n. 10 – 10043 Orbassano.
5. Ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, è facoltà dell'Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio, per eguale durata e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse, fatto salvo l'aggiornamento delle tariffe, a norma dell'articolo 3 del citato D.M. n. 401/1998. Il rinnovo verrà comunicato al Concessionario trenta giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC).

ART. 10 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

1. La ditta affidataria deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del servizio:
 - a) disponibilità esclusiva di un luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente capitolato, che meglio risponda ai requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie e dovrà essere situato nel raggio di 5 Km dal centro della Città di Orbassano convenzionalmente identificato in Piazza Umberto I° n.10;
 - b) Disponibilità esclusiva di almeno due carri attrezzi, contemporaneamente utilizzabili e con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 6 del presente Regolamento e conformi alle disposizioni di cui all'art. 12 DPR 495/1992 abilitati al servizio di soccorso e rimozione del numero con le seguenti caratteristiche:
 1. un mezzo abilitato al trasporto di veicoli fino a 5000 Kg;
 2. un mezzo abilitato al traino di veicoli superiori a 5000 Kg.
 - c) I veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente capitolato;
 - d) Avere nella propria sede, almeno un'apparecchiatura telefonica ed un indirizzo di posta elettronica;

ART. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna, altresì ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

ART. 12 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Orbassano.
2. Il personale di cui al comma precedente, deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare all'occorrenza. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.
3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.
4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.
5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.
6. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Locale, o nella località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per decisione legittima dell'organo di Polizia verrà utilizzato un luogo di ricovero diverso da quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del veicolo.
7. L'eventuale impossibilità a rimuovere i veicoli dovrà essere motivata, notiziando immediatamente con ogni mezzo disponibile il Comando Polizia Locale di Orbassano e successivamente confermando il mancato intervento con nota scritta.
8. Considerato che il servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento del Concessionario dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare i 30 minuti dalla richiesta di intervento.

ART. 13 ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere garantito, in tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, sabato, domenica e festività comprese e per l'intera durata dell'affidamento.
2. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio di 10 Km dal centro della Città di Orbassano, con l'obbligo di rispondere alle chiamate del Corpo di Polizia Locale e di raggiungere il luogo d'intervento con sollecitudine e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta di intervento.
3. La riconsegna dei veicoli, agli aventi diritto, dovrà essere garantita nei seguenti orari, per l'intera durata dell'affidamento del servizio:
 - Dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19.00
 - La domenica e le festività infrasettimanali: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
4. La riconsegna effettuata la domenica o nelle festività infrasettimanali, dovrà essere garantita per i soli veicoli rimossi nelle medesime giornate o in quella immediatamente precedente.

ART. 14 TARIFFARIO

1. La ditta affidataria percepirà direttamente dal proprietario del veicolo rimosso, da persona da esso delegata, o da chi altro ne abbia titolo, le seguenti somme espresse in Euro al netto di I.V.A., quali corrispettivo del servizio di rimozione:
 - a) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t vedi lettera a) della tabella allegata;
 - b) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, vedi lettera b) della tabella allegata;
 - c) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t vedi lettera c) della tabella allegata;

TARIFFE MASSIME PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE VEICOLI (IVA ESCLUSA)

TIPO DI VEICOLO		INTERVENTO RIMOZIONE			
M.C.P.C.	Fascia oraria	In viabilità ordinaria	Con recupero fuori dalla sede stradale	Diritto di chiamata	
Lettera a)	Fino a 1,5 t	Diurno	€ 75,00	€ 82,00	€ 20,00
		Notturno/Festivo	€ 97,00	€ 107,00	€ 30,00
Lettera b)	Da 1,5 t a 3,5 t	Diurno	€ 96,00	€ 137,00	€ 20,00
		Notturno/Festivo	€ 125,00	€ 179,00	€ 30,00
Lettera c)	Oltre 3,5 t ogni veicolo	Diurno	€ 125,00	€ 184,00	€ 50,00
		Notturno/Festivo	€ 163,00	€ 239,00	€ 60,00
Al traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione di essa.					

2. Gli importi, dovuti dai soggetti di cui al comma 1, per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto, altresì, dei seguenti parametri di differenziazione:

- Operazione d'intervento con unico autoveicolo di rimozione con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata previsto, a seconda dei casi, alle lettere A), B), C), devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
 - L'orario notturno è fissato convenzionalmente tra le ore 20.00 e le ore 08.00.
 - Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguirsi per la restituzione della stessa; l'incaricato della ditta rilascia ricevuta di pagamento secondo la normativa vigente all'avente titolo.
 - Se l'interessato sopraggiunge dopo l'attivazione del servizio, ma prima che le operazioni di aggancio e rimozione abbiano inizio, saranno poste a suo carico soltanto le spese fino a quel momento imputabili; a tal fine la ditta potrà ottenere i dati occorrenti per l'imputazione delle spese al soggetto responsabile che sia stato identificato, mediante richiesta al Comando Polizia Locale.
3. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate da questo Ente con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore Polizia Locale, all'inizio di ogni anno, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. n. 495 /1992.
 4. Nei casi in cui la rimozione riguardi veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista sarà rimborsata dall'Amministrazione comunale di Orbassano.
 5. Per la rimozione dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.
 6. Le tariffe di cui sopra, in presenza di ribasso offerto dall'affidatario, devono essere corrisposte per intero nei casi di rimozione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del presente capitolato (rimozione per applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 C.d.S.)
 7. In caso di avaria o sinistro stradale dei veicoli di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale, gli stessi dovranno esser soccorsi e trasportati presso sul territorio ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione. In tal caso il Concessionario, qualora il servizio sia stato svolto nell'ambito della Provincia di Torino, si impegna a pretendere alcun compenso.

TARIFFARIO PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI (IVA ESCLUSA)

TIPOLOGIA VEICOLO	TARIFFA GIORNALIERA
velocipedi, ciclomotori, motocicli	Euro 1,80
motoveicoli esclusi motocicli	
autoveicoli, rimorchi e macchine agricole fino a 1,5 t.	Euro 4,00
autoveicoli, rimorchi e macchine agricole da 1,5 t. a 3,5 t.	Euro 6,00
autoveicoli, rimorchi e macchine agricole oltre 3,5 t.	Euro 10,00

8. L'affidatario percepirà direttamente dall'avente diritto alla restituzione del veicolo rimosso, o da persona da esso delegata, le somme di cui alla tabella sopra indicata, espresse in Euro, al netto d'I.V.A., quali corrispettivo del servizio reso.

9. I veicoli a due ruote o, in ogni caso, soggetti a particolare deterioramento (spider, motocarrozette, ecc.) devono essere custoditi al riparo delle intemperie.
10. Non è dovuta alcuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro il giorno della rimozione.
11. Le spese di custodia si intendono estese ad ogni tipo d'intervento con deposito, salvo diversa disposizione formalmente prevista.
12. Per la custodia dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.
13. Per la custodia dei veicoli, regolarmente parcheggiati, rimossi per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista sarà rimborsata dall'Amministrazione Comunale di Orbassano.
14. Ogni restituzione deve essere preventivamente disposta e autorizzata dal Comando di Polizia Locale mediante comunicazione.

ART. 15
SPESE A CARICO DI CHI HA TITOLO AL RITIRO DEL VEICOLO

1. Le spese a carico del soggetto avente titolo al ritiro per gli interventi, la rimozione e la custodia dei veicoli possono essere solo quelle sopra indicate.
2. Nessuna maggiorazione tariffaria potrà essere pretesa dalla ditta affidataria.
3. Le spese per lo spostamento dei veicoli, nei casi di cui all'art. 2, comma 1 lettere B), F), e G) del presente capitolato, quale risulterà dall'aggiudicazione, sono a carico dell'Amministrazione Comunale che, per il recupero della stessa, potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili, se possibile, o delle Aziende, Enti e Uffici pubblici a richiesta dei quali è stato effettuato lo spostamento.

ART. 16
RICONSEGNA DEI VEICOLI

1. La riconsegna del veicolo dovrà essere effettuata dal custode, il quale si atterrà a quanto previsto dalla normativa di specie, nonché alle eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
2. La riconsegna dei veicoli deve essere garantita, obbligatoriamente, nelle fasce orarie indicate nell'art.13. Nelle restanti fasce orarie, l'affidatario, se lo ritiene opportuno, può procedere alla restituzione, sempre che il Comando di Polizia Locale abbia autorizzato l'operazione.

ART. 17
RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, le somme dovute agli interessati per gli interventi e/o la custodia dei veicoli, sono riscosse direttamente dagli incaricati della ditta affidataria, che rilasciano ricevuta secondo la vigente normativa fiscale.

2. La ditta affidataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione, qualora il proprietario o l'aveve diritto al ritiro del veicolo sia insolvente o moroso nei confronti della ditta stessa.
3. Le somme spettanti alla ditta affidataria per gli interventi, anche non portati a compimento, di cui all'art.2 comma 1 lettere B), F) e G) verranno liquidate alla stessa direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione di fattura.

ART. 18 APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di cui ai precedenti articoli, saranno impegnative, per la ditta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio e non potranno essere soggette a variazioni alcuna, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi, di cui all'art.14 comma 3 del presente documento, derivante da disposizioni di legge. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.
2. Qualora l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite, l'affidamento potrà essere revocato unilateralmente dal Comune. Per la determinazione delle spese a carico dell'Erario si rinvia a quanto precisato nei precedenti articoli.

ART. 19 RESPONSABILITA'

1. La ditta affidataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina varia e sarà direttamente responsabile d'ogni violazione relativa.
2. La ditta affidataria s'impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.
3. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria la quale è obbligata a sollevare da eventuali responsabilità l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
4. Il titolare della ditta, o persona idonea da lui delegata e competente ai sensi di legge, assume la figura di custode in attuazione della vigente normativa.

ART. 20 OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'affidatario deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di cui alla presente, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i servizi per i servizi previsti all'articolo 14 comma 1.

2. L'affidatario dovrà, altresì, stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli dati in custodia a causa di eventi meteorologici , incendio, atti vandalici, furto, anche parziale, per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
3. Le polizze devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.
4. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse alla Città di Orbassano.

ART. 21 INADEMPIENZE

1. Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave, l'adempimento delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, potrà di pieno diritto risolvere unilateralmente ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni.
2. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente capitolato l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:
 - a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;
 - b) Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ulteriore mancata effettuazione, per qualsiasi causa, di prestazioni;
 - c) revoca dell'affidamento o del servizio se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente capitolato.
 - d) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 30 minuti prescritti dall'art. 12 del presente capitolato;
3. Ove ricorra l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 1 e 2 lettera c), si procederà a nuova gara. L'Amministrazione, sia per gli interventi non effettuati dalla ditta inadempiente, sia nelle more del nuovo affidamento conseguente alla risoluzione del rapporto, potrà avvalersi di ditte scelte sulla base di ricerca di mercato, con diritto di rivalsa ed a maggiori spese verso la ditta inadempiente. Allo stesso modo si procederà nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, che durante i 60 giorni di sospensione.

ART. 22 SUBAPPALTO O CESSIONE DEL SERVIZIO

1. E' vietato alla ditta affidataria subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio, salvo il caso di cui al successivo comma 4.
2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere l'affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
3. L'ipotesi di risoluzione dell'affidamento di cui al comma 2 comporta il ricorso alle modalità di cui al precedente articolo in quanto applicabili.

4. Al fine di non risultare inadempiente è consentito alla ditta affidataria, limitatamente all'espletamento della rimozione, il subappaltato del servizio per il recupero di veicoli aventi massa superiore a 3,5 t., autocarri, autoarticolati, autocaravan e rimorchi.
5. E' consentito, in deroga a quanto stabilito nel presente documento, rivolgersi ad altri soggetti privati esercenti l'attività di autosoccorso per reperire ed utilizzare all'occorrenza carri attrezzi non di proprietà, che posseggano caratteristiche idonee all'espletamento del particolare servizio. Restano a carico della ditta stessa tutte le spese per l'attivazione del particolare servizio nel caso di richiesta di intervento da parte della Polizia Locale.
6. In caso di subappalto per i casi previsti al comma 4, il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti nell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

ART. 23
ADEMPIMENTI DI ALIENAZIONE

1. In deroga all'articolo precedente, le procedure di trasferimento di proprietà, radiazione, cancellazione e demolizione, potranno essere affidate a ditte in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 460 del 22.10.1999 e atti normativi successivi e collegati.

ART. 24
DOMICILIO DELLA DITTA

1. Agli effetti del presente capitolato la ditta affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale – Piazza Umberto I n.5 – 10043 Orbassano e contestualmente al Comando del Corpo di Polizia Locale.
2. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.